

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 25/11/2016 n. 1694

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - Governo del Territorio - Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON SPOSTAMENTO DI UN ACCESSORIO AGRICOLO IN LOCALITÀ RONDINELLA SASSOFERRATO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE:

- le note prot. n. 400, n.401 del 15/06/2016, pervenute in data 15/06/2016 e registrate al ns. prot. n. 58267 del 17/06/2016 con le quali il Comune di Sassoferrato ha trasmesso per conto dall' Azienda Agricola Testaguzza Sante (P. I.V.A. 01439130426) l'istanza per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, relativamente ai lavori di demolizione e ricostruzione di un accessorio agricolo ai sensi della L.R. 22/2009 in località Rondinella (Fig. 94 map.276);

- la nota prot. n. 64904 del 12/07/2016 con la quale l'Unità Operativa Tutela del Paesaggio e Vigilanza ha comunicato al Comune e alla ditta richiedente l'avvio del procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 65936 del 15/07/2016, redatta, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV:

Sono stati esaminati, gli elaborati sotto elencati, relativi ai lavori in oggetto:

- 1) *Domanda di autorizzazione prot. n. 400 e n. 401 del 15/06/2016 (ns. prot. n. 58267 del 17/06/2016);*
- 2) *Certificato assetto territoriale, rilasciato dal Comune di Sassoferrato, datato 15/06/2016;*
- 3) *Relazione paesaggistica;*
- 4) *Relazione tecnica, datata 21/04/2016;*
- 5) *Documentazione Fotografica;*
- 6) *Stralcio mappa catastale e visura, PRG, corografia;*
- 7) *Progetto architettonico;*

L'intervento ricade nelle seguenti zone vincolate:

- *zona soggetta a tutela dei corsi d'acqua (Fosso Rondinella).*

– *Zone sottoposta a vincolo idrogeologico.*

I lavori in progetto consistono nella demolizione di un accessorio agricolo, posto nelle vicinanze del fosso affluente destra del Torrente Sentino e nella successiva ricostruzione di un edificio da adibire a ricovero attrezzi, in altra posizione più distante dal Fosso, con aumento di volume, ai sensi della L.R. n. 22/2009. Il nuovo accessorio verrà costruito in una zona pianeggiante ed avrà dimensioni di ml. 19,30 x 11,00 ed altezza massima al colmo di ml. 4,96. La struttura sarà in c.a. con fondazioni poste a – 2,50/2,60 dal piano campagna (realizzando un vano tecnico interrato non accessibile) con solaio interpiano in latero-cemento prefabbricato mentre quello del tetto in legno con copertura in cotto. Le tamponature esterne saranno in mattoncini faccia a vista o intonacate e tinteggiate, lattone rie in rame ed infissi in legno.

Considerato che trattasi della demolizione di un accessorio agricolo e nella sua ricostruzione in altra zona più lontana dal Fosso Rondinella, oggetto di tutela paesaggistica, anche se risulterà maggiormente visibile rispetto ai punti panoramici dell'intorno;

Dato atto che il nuovo manufatto si andrà a collocare in una zona caratterizzata da un paesaggio ancora intatto, nel quale sono presenti condizioni di naturalità, sarà necessario prevedere la piantumazione di alberi di alto fusto attorno, al fine di contemperare le esigenze del richiedente con la tutela del paesaggio;

Considerato che le opere pur comportando una evidente alterazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche peculiari del paesaggio della valle, tuttavia consistono nella ricostruzione di un volume già esistente, anche se con l'aumento volumetrico consentito dalla Legge;

Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre parere favorevole alla demolizione e ricostruzione di un accessorio agricolo, in località Rondinella, da realizzare su un'area identificata al Catasto Terreni al Foglio 94 map. 276, a condizione che:

- *attorno al nuovo accessorio vengano messe a dimora piante di alto fusto con interconnesse essenze arbustive, a mitigazione dell'impatto visivo.*

Si rammenta la necessità di acquisire gli il nulla osta della Regione Marche riguardo al Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923, e si evidenzia l'obbligatorietà di quanto prescritto dalla normativa vigente in merito di materiali e rocce di scavo.

Vi evidenzia infine che la pianta di noce esistente, verosimilmente potrebbe essere interessata dalla nuova costruzione.

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 67419 del 20/07/2016 l'Unità Operativa Tutela del Paesaggio e Vigilanza ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Sassoferrato, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

- avendo la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche ricevuto la relazione di cui sopra in data 20/07/2016, il parere vincolante doveva essere reso entro il 03/09/2016 (art. 146, comma 8, D.Lgs. n. 42/2004);

DATO ATTO che con nota prot. n. 76936 del 30/08/2016, si è sospeso il suddetto procedimento al fine di acquisire una documentazione fotografica più dettagliata dell'annesso agricolo da demolire, come chiesto dalla Soprintendenza con nota prot. 1187 del 25/08/2016, pervenuta in pari data;

VISTA la nota prot. n. 82075 del 14/09/2016, con la quale la Provincia di Ancona ha



trasMESSO alla Soprintendenza la sopra citata documentazione integrativa, inviata dal SUAP del Comune di Sassoferrato con nota prot. n. 580 del 06/09/2016, e l'ulteriore nostra nota prot. 87869 del 29/09/2016, con cui si comunica che il nuovo termine per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza è previsto per il 24/10/2016;

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere in merito all'intervento in oggetto;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta Relazione Istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dall'Azienda Agricola Testaguzza Sandro nel comune di Sassoferrato - Località Rondinella, (Fg. 94 map.276) con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 146 "Autorizzazione paesaggistica" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)";
- il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto "Affidamento di incarichi dirigenziali dal 1° novembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo della Presidente" con il quale si affida al dott. avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV – Governo del Territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerente tale Settore e specificate nell'allegato 1 del sopra citato Decreto n. 351 del 28/12/2015.

DETERMINA

- I. Di rilasciare, in accordo alla relazione istruttoria n. 65936 del 15/07/2016, riportata in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.04 n. 42, l'autorizzazione paesaggistica, per lo svolgimento dei lavori di demolizione e ricostruzione di un accessorio agricolo, ai sensi della L.R. 22/2009 in località Rondinella (fg. 94 del 276), come da istanza presentata dall'Azienda Agricola Testaguzza Sandro, e inviata dal S.U.A.P. del Comune di Sassoferrato con le note prot. n. 400, n. 401 del 15/06/2016, pervenute in data 15/06/2016 e registrate al ns. prot. n. 58267 del 17/06/2016, con la seguente prescrizione:
 - *attorno al nuovo accessorio vengano messe a dimora piante di alto fusto con interconnesse essenze arbustive, a mitigazione dell'impatto visivo.*
- II. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona, al Comune di Sassoferrato e alla Azienda richiedente.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai

medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”.

- IV.** Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V.** Di dare atto, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”.*
- VI.** Di dare atto che il Comune di Sassoferrato, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 25/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)